

IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

(art. 13 legge n. 388/2000)

GENNAIO 2008

SOGGETTI AMMESSI

Possano beneficiare del regime agevolato in esame:

- le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del d.p.r. n. 917/1986;
- le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato d.p.r. n. 917/1986; in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell'impresa.

MODALITA' PER USUFRUIRNE

I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello con il quale si richiede la partita Iva (mod. AA9/8).

CONDIZIONI PER USUFRUIRNE

Le condizioni per poter usufruire del regime fiscale agevolato sono quattro:

- il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Viene considerata mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quella che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità (utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti);
- l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di euro 30.987,41 per l'attività professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attività (la condizione deve essere dichiarata nel modello AA7 di inizio attività e l'importo non deve essere ragguagliato all'anno);
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

DURATA

Il regime agevolato si applica al periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata ed ai due successivi.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o del reddito d'impresa determinato nei modi ordinari.

L'imposta viene versata unicamente a saldo (non sono dovuti acconti) entro i termini ordinari ed è rateizzabile.

Sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva, inoltre, non sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Nel caso di compensi ordinariamente soggetti a ritenuta d'acconto, i sostituti d'imposta che li corrispondono ad un soggetto che fruisce del regime agevolato non devono operare la ritenuta (in tal caso sulla fattura o parcella dovrà essere indicato "prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 13 della legge 388/2000").

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

I soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA;
- dal versamento dell'acconto annuale dell'IVA;
- dal versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

Restano fermi, invece, i seguenti obblighi:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ove prescritto;
- presentazione delle dichiarazioni annuali;
- versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP;
- tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro).

DECADENZA

Il regime agevolato cessa di avere efficacia ed il soggetto è assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere:

- dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano euro 30.987,41 ovvero euro 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi
- dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50% tali importi (cioè euro 46.481,12, o euro 92.962,25 per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito di lavoro autonomo o d'impresa conseguito nel periodo d'imposta.

Una volta decaduti dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP ed IVA.

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Inoltre, ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale in esame si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati si decade dall'agevolazione.

In ogni caso, il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.

TUTORAGGIO

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato in esame possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale.

In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'assistenza dell'Ufficio viene richiesta al momento dell'apertura della partita IVA, compilando un apposito modulo. Contestualmente deve essere richiesta la prima parte del Pincode e la password di accesso ai servizi telematici (Fisconline).

Il soggetto tutorato deve provvedere ad inserire trimestralmente, attraverso il programma RFA Web, disponibile sui servizi telematici del portale dell'Agenzia delle Entrate, i dati contabili delle operazioni effettuate (compensi e spese ai fini delle imposte sui redditi, operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ai fini dell'IVA), ed a validarli entro il 10 del mese successivo a ciascun

trimestre, a pena di decadenza dal tutoraggio.

Il Sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate consente di:

- elaborare i dati contabili trasmessi dal contribuente;
- liquidare le imposte; predisporre i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
- predisporre il modello per l'eventuale richiesta del rimborso dell'IVA;
- predisporre i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata dal contribuente.

PER SAPERNE DI PIU'

Art. 13 legge n. 388/2000

Circolare 7/E del 2001; Circolare 8/E del 2001; Circolare 23/E del 2001; Circolare 37/E del 2001; Circolare 57/E del 2001; Circolare 59/E del 2001; Circolare 86/E del 2001.

Redazione: Ufficio di Firenze 3

Progetto grafico: Area di Staff – DR Toscana

Ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

La guida è consultabile anche su <http://toscana.agenziaentrate.it>